

Mercato e lavoro agricolo: dall'Agenda ONU 2030 alle *green strategies* europee

Angela Marcianò

1.- *Le sfide etiche della globalizzazione. Le tutele del lavoro tra climate action e decent work*

I problemi sociali ed ecologici, pur rappresentando le vere sfide etiche della globalizzazione¹, con-

tinuano a restare senza risposta e le linee guida sulla sostenibilità², contenuti nell'Agenda 2030 dell'Onu, rischiano di rimanere sulla carta, incapaci di penetrare le barriere erette a difesa degli interessi economici a breve termine del capitalismo finanziario e dei centri di potere globale dell'economia³.

Nel mondo, meno del 10% delle imprese, seguono i criteri dello Sviluppo Sostenibile, con una maggiore attenzione per la *Climate Action*⁴ rispetto al *Decent Work*⁵.

Trattandosi di una «questione globale», la sostenibilità dovrebbe rappresentare un obiettivo generale da perseguire a tutti i livelli specie nel diritto del lavoro, che rischia un progressivo declino

(¹) A. Perulli, voce *Lavoro e commercio internazionale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, 2000, 444; G.C. Perone, *Globalizzazione e diritto del lavoro*, *Il Diritto del lavoro*, 2001, 389 ss.; C. Di Turi, *Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Milano, Giuffrè, 2007; A. Perulli, *Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?* in *Lavoro e diritto*, 2011, n° 1, 13; R. Pedersini, *Globalizzazione e politiche commerciali. Non solo deregolamentazione*, in *Stato e mercato*, 2017, n° 1, 105-120; A. Perulli, *Diritti sociali e commercio internazionale: riflessioni in occasione di un centenario*, in V. Ferrante, *A tutela della prosperità di tutti. L'Italia e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a cent'anni dalla sua fondazione*, Milano, Giuffrè FL, 2020, 65.

(²) F. Massa (a cura di), *Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, Giappichelli, Torino, 2019 e particolarmente i contributi di: M. C. Cataudella, (ivi 35 ss.), spec. in tema di decent work, di diritto nazionale (Costituzione italiana, legislazione ordinaria, Agenda 2030); S. Cassar (ivi 135 ss.), spec. in tema di responsabilità sociale d'impresa, rappresentanza sindacale, contrattazione collettiva; A.M. Battisti (ivi 157 ss.), spec. in tema di welfare aziendale; S. Caponetti (ivi 179 ss.), spec. in tema di codici etici in connessione con il diritto del lavoro; V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Milano, WK CEDAM, 2018.

(³) A. Perulli - V. Speziale, *L'evoluzione del diritto del lavoro tra razionalità economica e riconoscimento in Dieci tesi sul diritto del lavoro*, Il Mulino, 2022, 15.

(⁴) M. Alabrese, *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, Relazione al Convegno in onore di Eva Rook Basile, Firenze 21-22 novembre 2019 in *Riv. dir. agr.*, 1, 3, 2020, 618; S. Masini, *Greening e adempimento degli obblighi di condizionalità ambientale da parte delle imprese*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, 1, 1, 140; L. Re, *Politica e istituzioni al tempo del cambiamento climatico. Il paradigma della vulnerabilità come proposta di trasformazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2020, 291; P. Tomassetti, *Statuto dei lavoratori e questione ambientale: dall'autunno caldo ai c.d. "global climate strikes"* in *Rivista quadr. dir. amb.*, 2, 2020, 162-192; A. Forti, *Emissioni agricole clima-alteranti e regole di mitigazione*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 1, 2019, 60.

(⁵) Il lavoro dignitoso riassume le aspirazioni delle persone nella loro vita lavorativa. Implica opportunità di lavoro produttivo e di reddito equo, sicurezza sul posto di lavoro e protezione sociale per tutti, migliori prospettive di sviluppo personale e integrazione sociale, libertà per le persone di esprimere le proprie preoccupazioni, organizzare e partecipare alle decisioni che riguardano la propria vita e uguaglianza di opportunità e trattamento per tutte le donne e gli uomini. L'occupazione produttiva e il lavoro dignitoso sono elementi chiave per raggiungere un'equa globalizzazione e riduzione della povertà. L'ILO ha sviluppato un'agenda per la comunità del lavoro incentrata sulla creazione di posti di lavoro, sui diritti sul lavoro, sulla protezione sociale e sul dialogo sociale, con l'uguaglianza di genere come obiettivo trasversale. C'è stata una crescente urgenza tra i responsabili politici internazionali, in particolare sulla scia della crisi economica e finanziaria globale del 2008, di fornire posti di lavoro di qualità insieme alla protezione sociale e al rispetto dei diritti sul lavoro per ottenere una crescita economica sostenibile e inclusiva ed eliminare povertà. Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, il lavoro dignitoso e i quattro pilastri dell'Agenda per il lavoro dignitoso – creazione di posti di lavoro, protezione sociale, diritti sul lavoro e dialogo sociale – sono diventati elementi integranti della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo 8 dell'Agenda 2030 chiede la promozione di una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso e sarà un'area chiave di impegno per l'OIL e i suoi componenti. Inoltre, gli aspetti chiave del lavoro dignitoso sono ampiamente incorporati negli obiettivi di molti degli altri 16 obiettivi della nuova visione di sviluppo delle Nazioni Unite. Dichiarazioni dei leader e piani d'azione del G20, G7, UE, Unione Africana e altri organismi multilaterali e regionali confermano anche l'importanza del lavoro dignitoso per la ripresa dalla crisi e lo sviluppo sostenibile. Si vedano M. Borzaga - M. Mazzetti, *Core labour standards e decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL* in *Lavoro e diritto*, 2019, fasc. 3, 447; V. Brino, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione* in *Lavoro e diritto*, 3, 2019, 553; G. De Simone, *La dignità del lavoro e della persona che lavora*, Relazione al Convegno A.I.D.L.a.S.S., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Udine, 13-14 giugno 2019 in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, 633-672; V. Ferrante, *Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: panorama della legislazione italiana* in *Lex Social*, vol. 10, 2, 2020, 224.

della sua componente sindacale, sia nella dimensione della contrattazione collettiva, sia in quella del conflitto.

In settori come l'agricoltura, nella attuale fase coinvolti da un'intensa trasformazione dei suoi assetti produttivi, lo studio delle tutele giuslavoristiche non può oggi prescindere dal recepimento delle politiche agricole nazionali e comunitarie e dagli obiettivi di sostenibilità di matrice internazionale.

L'Agenda 2030 dell'ONU⁶ annovera diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui l'Obiettivo 8: «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti», all'interno del quale coesistono il fine di «raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione», «Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità e un'equa remunerazione per lavori di equo valore».

Tra gli ambiziosi intenti di promozione di uno sviluppo sostenibile troviamo quello della conciliazione tra lavoro dignitoso e crescita economica. Il titolo di apertura del documento programmatico *ad hoc*, elaborato dall'OIL in attuazione della risoluzione dell'ONU con la quale è stata adottata l'Agenda, individua nella dignità del lavoro non solo un obiettivo «*ma anche un motore per lo sviluppo sostenibile*».

In dottrina si è evidenziato che anche il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura può trovare in questa sede la sua naturale collocazione. La conferma emerge dalla lettura degli obiettivi mediati, individuati nell'Agenda 2030 per conseguire quello più generale della crescita economica sostenibile: «garanzia di equa retribuzione, eli-

minazione del lavoro forzato, della schiavitù moderna, della tratta degli esseri umani e della "piaga" del lavoro minorile, promozione di un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti, inclusi migranti, donne e precari»⁷.

In tale prospettiva il Piano triennale adottato dal governo italiano nel maggio 2020, nel delineare le azioni da realizzare, esplicitamente richiama gli obiettivi globali di rafforzamento delle strategie per favorire il lavoro dignitoso, che rappresenta la prospettiva "positiva" del contrasto allo sfruttamento. Dall'introduzione della legge n. 199/2016 si è progressivamente affermata l'idea che il fenomeno patologico dell'occupazione, in condizioni al di sotto degli standard nazionali e internazionali, possa essere combattuto esclusivamente attraverso interventi che tengano insieme prevenzione, repressione e sostenibilità.

Va considerata la stretta interrelazione tra lo sfruttamento del lavoro e gli altri fattori caratterizzanti la condizione sociale degli "sfruttati", tra cui la povertà la cui eliminazione è il primo obiettivo dell'Agenda.

In ragione del fatto che questi fenomeni si autoalimentano a vicenda, le azioni mirate a garantire la dignità del lavoro (anche attraverso la lotta al caporalato e all'impiego in condizioni illegali) devono essere sinergiche ed agire contemporaneamente su più fronti, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo siano interessati da queste dinamiche anche mediante il rafforzamento dell'infrastruttura istituzionale.

È evidente che l'avvenire dell'agricoltura come sistema produttivo, sempre più integrato con gli altri settori dell'economia, sia significativamente condizionato dalle politiche sulla sostenibilità. La capacità d'influire positivamente sul governo di tali percorsi da parte delle organizzazioni sindacali diventa un elemento essenziale delle stesse

⁽⁶⁾ ONU, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 in <https://www.unric.org/>.

⁽⁷⁾ D.Garofalo, *Lo sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile* in *ADL*, 6, 2020, 1304; Sul tema da ultimo L. Calafà, S. Iavicoli, B. Persechino (a cura di) *Lavoro insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura*, 2021, *passim*.

strategie di difesa e di valorizzazione del lavoro, oltre ad essere un fattore condizionante delle esperienze contrattuali, che ne rappresentano uno degli strumenti principali.

Un altro fattore importante concerne la capacità di governo dei processi di innovazione, che sono, tra le cause di cambiamento, quelle che agiscono più in profondità e con maggiore intensità⁸.

Il sindacato deve assumere un atteggiamento costruttivo nella gestione delle innovazioni, che hanno rilevanti effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, sulla sicurezza e sulla qualità delle prestazioni lavorative⁹.

Il contratto collettivo, in questo contesto, non va inteso semplicemente quale punto di approdo del confronto tra soggetti portatori di interessi sociali ed economici meccanicamente disposti su fronti antitetici, perché nello stesso trovano compensazione interessi situati in una dimensione complessa e ricca di interdipendenze¹⁰. L'interesse dei lavoratori a condizioni di lavoro dignitose, per esempio, non è scindibile da quello ambientale, cui costoro partecipano come cittadini¹¹. Ricerche recenti hanno riscontrato una rinnovata attenzione alla tutela dell'ambiente tanto da parte delle aziende che del sindacato.

Nell'ultimo decennio la transizione ecologica dell'economia è entrata a pieno titolo nell'agenda delle relazioni industriali, poiché il miglioramento dell'efficienza produttiva, anche in termini di costi energetici, assieme alla costruzione di alleanze a livello d'impresa, volte a rendere i processi produttivi più verdi, costituisce un'area privilegiata di azione sindacale. La contrattazione collettiva, quindi, è chiamata a sviluppare nuove tecniche e

soluzioni negoziali attorno agli incentivi economici, che accompagnino i processi di transizione verso una *green economy*. Lo sviluppo sostenibile, verso il quale bisogna guardare e proiettarsi, non può che essere declinabile come sociale, economico, ambientale e istituzionale¹². Il fronte lavoristico tradizionale e la contrattazione collettiva sono naturalmente più protesi ai fini della sostenibilità (o tutela) sociale, mentre il fronte delle relazioni commerciali¹³ e delle OCM si mostrano più sensibili ai temi ambientali (come la sicurezza alimentare e animale) ed economici. Si deve pertanto procedere con una lettura integrata dei due sottosistemi normativi, funzionale ad una saldatura tra le distinte dimensioni della sostenibilità nelle relazioni contrattuali agricole¹⁴, in coerenza con il paradigma dello sviluppo promosso dall'Agenda 2030. La sostenibilità economica della produzione avvantaggia gli imprenditori della filiera al pari dei lavoratori-consumatori e l'equità del trattamento nei rapporti di lavoro rappresenta un fattore di equilibrio concorrenziale tra gli operatori economici¹⁵.

Le clausole contenute nei contratti collettivi potrebbero assolvere un ruolo sulla responsabilità sociale per la promozione di lavoro di "qualità" o per l'introduzione nei Ccnl di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori con la sperimentazione di buone pratiche agricole.

Considerato il *deficit* mostrato da molte imprese in punto di produttività e competitività, si potrebbe pensare di sviluppare nei contratti collettivi strumenti, che possano influire positivamente sulla riduzione dei costi di produzione delle materie prime, con l'effetto di agevolare la commercializ-

⁽⁸⁾ E. Giovannini, *Il volto dell'agricoltura tra complessità e cambiamento* in *Agriregionieuropa*, n. 31, 2012.

⁽⁹⁾ M. Martone, *A che prezzo. L'emergenza retributiva tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale*, Luiss University Press, 2019, 43 ss.

⁽¹⁰⁾ E. Gragnoli, *Il contratto nazionale nel lavoro privato italiano*, Giappichelli, 2021, 59 e ss.

⁽¹¹⁾ P. Tomassetti, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari* in *Diritto delle relazioni industriali*, 2, 2015, 364 ss.

⁽¹²⁾ I. Senatori, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile* in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, 4, 595.

⁽¹³⁾ E. Righini, *Le relazioni commerciali nelle filiere agroalimentari*, in Campanella P., a cura di, *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio*. Canterano: Aracne editrice, 2018, 325 ss.

⁽¹⁴⁾ M. Imbrenda, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Napoli, ESI, 2016.

⁽¹⁵⁾ I. Senatori, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile*, op.cit., 597.

zazione dei prodotti. Questi elementi di novità, da inserire nelle attuali trattative per i rinnovi, dovrebbero assumere un preciso ruolo nella strategia sindacale ed essere finalizzati ad implementare su più piani i livelli di tutela dei lavoratori¹⁶.

La contrattazione collettiva è chiamata ad assolvere un ruolo positivo, non soltanto nella regolazione degli effetti connessi all'innovazione, ma soprattutto nell'organizzazione di forme partecipative, che possono essere diverse, purché idonee a gestire i processi di cambiamento.

L'obiettivo è quello di collegare le finalità non più eludibili delle politiche di sostenibilità ambientale ad un'applicazione più armonica delle esigenze di tutela del lavoro e di distribuirne i frutti a vantaggio dei lavoratori. Rispettando le nuove dimensioni dei sistemi produttivi in agricoltura, dovrà dimostrarsi la capacità di elaborare e di realizzare politiche contrattuali in grado di assolvere funzioni di tutela, adeguate alle più complesse esigenze di protezione e di valorizzazione del lavoro agricolo subordinato in tutte le sue varie articolazioni professionali e settoriali.

Peculiare attenzione deve essere rivolta ai profili concernenti la qualità, la durata e la sicurezza delle prestazioni di lavoro¹⁷.

L'elemento centrale di queste politiche sarà sempre rappresentato dalla pratica di comportamenti salariali coerenti, ispirati al principio di fondo dell'inscindibilità del miglioramento delle condizioni di lavoro dallo sviluppo in termini di produzione e di produttività, dell'economia agricola nel suo complesso e nelle sue varie dimensioni territoriali, settoriali ed aziendali¹⁸. Un fattore dinamico di

progresso può essere costituito da una politica salariale che tenga conto, nella determinazione dei livelli remunerativi, della coesistenza di aree e di settori diversamente progrediti. Si deve conciliare l'azione di progressiva elevazione delle retribuzioni nazionali-categoriali con un aumento differenziato per zone e per medio-grandi unità aziendali, in relazione ai parametri dell'efficienza produttiva e/o della redditività.

Non trascurabile è il peso dei fattori istituzionali nel condizionamento delle esperienze contrattuali.

Il sistema attuale di disciplina del mercato del lavoro in agricoltura, fondato sul monopolio dell'azione pubblica, rappresenta uno dei più influenti fattori di rigidità nella gestione della manodopera agricola, rispetto alla quale le possibilità d'intervento del sindacato, sia sul piano dell'allocazione che su quello della formazione dell'offerta, risultano assai limitate.

Per comprensibili ragioni storiche e sociali, il mercato del lavoro agricolo si è retto sulla logica prospettiva del collocamento pubblico, con connessioni sul piano della tutela previdenziale attraverso la formazione degli elenchi nominativi.

La stessa tutela legale dello stato di disoccupazione¹⁹ ha finito per ridurre ed alterare il ruolo del sindacato nell'ambito di attività prevalentemente assistenziali.

Le nuove realtà del mercato del lavoro esigerebbero una funzione dinamica degli strumenti contrattuali e della stessa iniziativa sindacale nella regolazione, nella promozione e nel controllo dell'impiego e della mobilità²⁰. Tra i fattori istituzio-

(¹⁶) V. Leccese, *Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* n. 158, 2018, 245 ss.

(¹⁷) S. Battistelli - P. Pascucci, *La promozione dell'impresa agricola di qualità*, in Aa.Vv., *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio*, a cura di P. Campanella, Aracne editrice, 397 ss.

(¹⁸) P. Tomassetti, *Labor Law and Environmental Sustainability*, *CLLPJ*, 2018, 40, 61 ss.

(¹⁹) L'indennità di disoccupazione, sin dalla sua prima regolamentazione, una funzione di governo di un mercato del lavoro nel quale ormai da decenni esistono forti spinte centrifughe. Essa, infatti, è stata sempre considerata quasi come una forma di incentivo ai lavoratori per farli rimanere nel settore primario. Sicché a emergere è stata una finalità ulteriore rispetto al mero interesse alla protezione dei singoli lavoratori: una finalità da riconnettere all'interesse generale a non disperdere le professionalità e le maestranze indispensabili per lo sviluppo del settore agricolo.

(²⁰) L'introduzione di macchinari sempre più innovativi in luogo del lavoro manuale ha comportato, tra l'altro, una minore richiesta di apporto di lavoro umano e conseguentemente la soppressione di posti di lavoro. In studi ormai risalenti si è parlato, a tal proposito, di disoccupazione tecnologica. J. M. Keynes, *Economic Possibilities for our grandchildren*, in *Essays in Persuasion*, Haecout Brace, 1930, 358.

nali un ruolo importante è assolto dal quadro legale, in cui le esperienze contrattuali si situano. Fino ad oggi, l'ordinamento legislativo non ha prodotto effetti limitanti né d'ingerenza significativa rispetto a tali esperienze, che hanno potuto trarre profitto dall'assenza di particolari interventi regolativi in tema di formazione e di efficacia dei contratti collettivi.

La contrattazione attuale rischia di non rappresentare più gli effettivi interessi delle parti e di muoversi dentro un contesto autoreferenziale, sganciato dal processo di modernizzazione che, seppure con notevoli e forti contraddizioni, sta attraversando il settore agricolo del nostro Paese²¹. Bisogna delineare non più interventi di ordinaria manutenzione, ma una profonda riforma che consideri i cambiamenti sul piano della ristrutturazione dell'assetto agrario e produttivo, della rappresentanza degli interessi²², delle modifiche avvenute nel mercato del lavoro e del più complessivo quadro riformatore in ambito previdenziale²³.

Esiste un groviglio di questioni distinte e differenti, che vanno affrontate con determinazione per rimettere al centro il valore del contratto collettivo come strumento in grado di assicurare il diritto costituzionale di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e di accrescere i livelli di competitività e di produttività, in un contesto di debolezza complessiva dell'Italia rispetto ad altri

paesi.

Nel proseguire il lavoro di innovazione contrattuale occorre guardare ad una contrattazione collettiva di qualità²⁴, aggiornando, in primo luogo, il concetto di subordinazione, rendendolo flessibile e adattabile ai nuovi contesti lavorativi e ai nuovi modi di lavorare, garantendo le tutele adeguate alle nuove esigenze del mondo del lavoro. La figura del lavoratore competente, responsabile, partecipe, non più legato per orario e luogo ai canoni della "subordinazione", scardina la tradizionale concezione del lavoro retribuito sulla base esclusiva delle ore lavorate e punta ad una nuova concezione che premia il raggiungimento degli obiettivi. "Al Cnel", il presidente dell'Istituto ha affermato che si stanno seguendo queste novità, con particolare attenzione al livello territoriale. Si assiste ad una fase di sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario di lavoro. Da recenti rilevazioni risulta che nell'83% delle ispezioni il lavoro è ancora irregolare e dove c'è lavoro nero non c'è formazione.

La rappresentatività, pertanto, non può essere caratterizzata solo sul dato quantitativo²⁵, occorre pensarne una nuova, che passi attraverso la comparazione dei Ccnl e non riguardi solo la parte economica e il trattamento retributivo²⁶. Bisogna lavorare per indirizzare i processi innescati dal grande cambiamento verso l'equità sociale, condividendo l'idea di un nuovo modello

(²¹) G. Rotella, *La contrattazione collettiva nel settore agricolo tra passato e futuro*, in *Politiche contrattuali e lavoro*, 13-14, 2013, 61.

(²²) M. Marazza, *Perimetri e rappresentanze sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori)*, in LLI, 2018, Vol.4, 2: M. Magnani, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *W.P.C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 376, 2018.

(²³) F. Camerlenghi, *Ristrutturazione delle aziende agricole e trasformazioni del lavoro contadino nella bassa lombarda*, in *RSA*, 1973, 28 ss; C. Russo, *Il ricambio generazionale nelle aziende agricole: alcune considerazioni sulla base dei dati campionari*, in G. Innocenzi (a cura di), *Aspetti socio-rurali*, Roma, Istat, 1999, 215 ss; S. Battistelli - V. Comito - P. Campanella - V. Papa - A. Ruggeri, *I Presidi di Noto e Ragusa*, in P. Campanella (a cura di), *Vite sottocosto*, 2° Rapporto Presidio di Caritas italiana, Canterano, Aracne, 2018, 183 ss.; A. Sciarba, *Tutela delle donne migranti e delle loro famiglie nella zona agricola di Ragusa*, in www.altrodiritto.unifi.it, 2017.

(²⁴) A. Cafà, *Corre veloce la contrattazione collettiva di qualità*, in <https://www.adnkronos.com/lavoro> del 28 ottobre 2021.

(²⁵) M. Marazza, *Dalla 'autoregolamentazione' alla 'legge sindacale'? La questione dell'ambito di misurazione della rappresentatività sindacale*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?* a cura di L. Zoppoli, A. Zoppoli e M. Delfino, Napoli: Editoriale scientifica, 2014, 331.

(²⁶) D. Gottardi, *Il diritto del lavoro vivente: la contrattazione Collettiva. La contrattazione collettiva tra destrutturazione e ri-regolazione in Lavoro e Diritto*, a. XXX, n. 4, autunno 2016, 877. L'Autrice ha sostenuto che un'operazione che guardi solo alla parte economica sarebbe da considerare "tutta al ribasso"; A. Garilli, *Reciproco riconoscimento e rappresentatività sindacale (spunti ricostruttivi della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013)*, in *Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo*, tomo I, Bari, Cacucci, 2015, 357.

di contrattazione improntata alla reciprocità. Un meccanismo pattizio che supporti le trasformazioni già in atto. La nuova contrattazione collettiva deve prevedere un reciproco riconoscimento tra chi crea il lavoro e chi lo svolge. È un principio che ci porta a promuovere la cultura dell'impresa e della persona²⁷.

Serve per questo una rivoluzione culturale fondata sulla formazione continua del capitale umano, che deve essere soggetto ad un investimento ingente. Occorre ripartire dalla formazione per la transizione ecologica e digitale. Le transizioni sono continue e chiedono interventi mirati, che non siano finalizzati a difendere l'esistente.

In questo quadro il recente meccanismo del GOL²⁸ potrebbe non essere adeguato e favorire solo un'astratta occupabilità. Si deve puntare su una formazione personalizzata che parta dalla domanda e dai bisogni delle imprese e sappia attenzionare i singoli lavoratori, i loro progetti personali di crescita e di carriera. L'obiettivo della tutela del lavoro, attraverso soggetti e strumenti del mercato, è in questo frangente in cui si accentua la ricerca di un equilibrio a favore dei soggetti deboli del mercato agroalimentare²⁹, particolarmente utile e politicamente necessaria³⁰.

In particolare, sul piano del coinvolgimento, nelle dinamiche della tutela del lavoro, di tutti gli operatori economici e, *in primis*, del legislatore euro-

peo, nel rendere effettiva l'emersione di questi aspetti della regolazione³¹.

Gli strumenti presenti nella legislazione nazionale a tutela degli interessi dei lavoratori agricoli devono essere effettivamente presidiati nelle sedi proprie, sia legislative che di regolazione degli interessi di categoria, a fronte di una realtà, quella agricola, che presenta, anche nell'ambito del lavoro, aspetti di debolezza riconducibili alla peculiarità propria dei soggetti economici che operano in agricoltura³². Le politiche europee e nazionali non possono trascurare questi profili nel considerare la specificità dell'agricoltura nelle diverse articolazioni dei suoi settori produttivi³³.

Sul piano dello sviluppo sostenibile, in mancanza di un intervento dello Stato destinato a legare i temi della sicurezza e del benessere dei lavoratori con quelli inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, risulta sacrificata qualsiasi prospettiva riformista di liberazione dal bisogno.

All'occultamento di sottoccupazione o alla miseria delle condizioni di vita non si può porre rimedio tramite la sanzione degli effetti più stringenti della coercizione fisica e morale. Si devono predisporre ulteriori misure per rimuovere le effettive condizioni di deprivazione come quelle igieniche, di disponibilità di acqua, elettricità e combustibile per cucinare³⁴. Va in ogni caso impedito che le difficoltà economiche gravanti sulle imprese a valle

(²⁷) A dirlo oggi Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confasal.

(²⁸) Il programma *Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori* è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l'occupazione in Italia. Si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella dedicata alle politiche del lavoro. Rientra nel più ampio progetto di riforme nel comparto del lavoro che oltre al GOL prevede il varo di un piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale. L'orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR, va dal 2021 al 2025. Prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie come i lavoratori con redditi molto bassi (i c.d. *working poor*): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza, secondo la disciplina fiscale.

(²⁹) F. Albisinni, *Mercato agroalimentare e disciplina di filiera* in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2014, 1, 4 ss.

(³⁰) I. Canfora, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura* in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n.158, 2018, 242.

(³¹) V. Pinto, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero* in V. Ferrante (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza*, Milano, Vita e pensiero, 2017, passim.

(³²) Indipendentemente dalle dimensioni e dalle forme giuridiche delle aziende rilevano la stagionalità delle attività, i rischi ambientali, sanitari e naturali derivanti dall'attività produttiva, l'aggressività del mercato extraeuropeo. I. Trapè, *Aggregazione e innovazione nello sviluppo rurale* in *Riv. dir. agr.*, I, 2014, 546 ss.

(³³) V. Speciale, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona" .IT*, 322/2017.

(³⁴) Per la bonifica un ruolo centrale è stato giocato dal sistema tributario, in vista del sostegno ad un insieme di interventi pubblici di trasformazione fondiaria e di ricostruzione civile. S. Masini, *Neo-colonizzazione delle campagne: tutela del lavoro e diritti all'esistenza, all'esistenza*, in *Giustizia civile*, 4, 2020, 830.

delle filiere, al fine di contenere i costi di produzione, in una competitività basata su prezzi al ribasso delle materie prime agricole, finiscano per trasferirsi sulle condizioni salariali dei lavoratori agricoli³⁵. Solo a queste condizioni la dignità del lavoro può divenire la chiave di volta di un reale sviluppo sostenibile.

2.- Segue. Neutralità climatica e decarbonizzazione

In tempi di transizione ecologica diventa non più procrastinabile una riflessione aperta su una serie di temi generali, che coinvolgono le strategie per la neutralità climatica, la decarbonizzazione³⁶, l'energia da fonti rinnovabili³⁷ e la sostenibilità del settore primario nel suo complesso. I nuovi modelli di sviluppo, collegati ai mercati transizionali ed agli obiettivi sui cambiamenti climatici³⁸, riorganizzeranno profondamente il mercato del

lavoro secondo modalità, che comporteranno nuovi rischi e nuove opportunità: posti di lavoro in aumento, in alcuni casi perdita degli stessi, sostituzione di occupazioni esistenti con altre più all'avanguardia, oltre alla crescente necessità di nuove competenze e capacità. Alcune figure professionali e talune regioni, soprattutto quelle più fortemente dipendenti da settori ad elevate emissioni di carbonio, potrebbero subire un impatto negativo. Anticipare queste tendenze e le loro ricadute negative sui lavoratori deve essere al centro delle attività dei sindacati. La *governance* climatica e la pianificazione politica offrono al sindacato un'opportunità per rafforzare la propria comprensione dei cambiamenti in corso e dell'influenza che questi esercitano sulle politiche climatiche. La partecipazione del sindacato alla definizione delle strategie *no carbon* nel medio e nel lungo termine diviene assolutamente essenziale al fine di garantire una *just transition* per i lavoratori³⁹. Le linee guida dell'OIL⁴⁰ affermano

⁽³⁵⁾ M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv.soc.*, 2009, 23; M. D'Onghia-G. De Martino, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasti allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n.199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".it*, n.352,2018,8; P. Campanella - V. Papa-D. Schiuma, *Il ruolo delle relazioni sindacali nelle filiere agroalimentari italiane* in P. Campanella (a cura di), *Vite sottocosto*, 2° Rapporto Presidio. Canterano, Aracne editrice, 363 ss.

⁽³⁶⁾ E. Mariutti, *La decarbonizzazione felice. Un modello green a misura d'Italia*, *Il Sole 24 Ore*, 11/2020.

⁽³⁷⁾ Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, attua la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di fonti rinnovabili e si pone l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei del *Green Deal* e della strategia *Farm to Fork*, ovvero decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il presente Decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Il Provvedimento, inoltre, reca le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). In più, viene reso noto l'obiettivo minimo nazionale del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo. L'Italia intende però aggiornarlo individuando un insieme di misure e strumenti coordinati, in accordo con gli obiettivi dell'Unione Europea, che prevedono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

⁽³⁸⁾ L'UE mira a essere climaticamente neutra entro il 2050, un'economia con emissioni nette di gas serra pari a zero. Questo obiettivo è al centro del *Green Deal europeo* e in linea con l'impegno dell'UE per un'azione globale per il clima nell'ambito dell'*Accordo di Parigi* (che è il primo accordo globale sui cambiamenti climatici, giuridicamente vincolante, universale, adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) nel dicembre 2015). La transizione verso una società climaticamente neutra è sia una sfida urgente che un'opportunità per costruire un futuro migliore per tutti. Tutti i settori della società e dell'economia giocheranno un ruolo: dal settore energetico all'industria, alla mobilità, all'edilizia, all'agricoltura e alla silvicoltura. L'UE può aprire la strada investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, responsabilizzando i cittadini e allineando l'azione in settori chiave come la politica industriale, la finanza e la ricerca, garantendo nel contempo l'equità sociale per una transizione giusta.

⁽³⁹⁾ G. Centamore, *Una just transition per il diritto del lavoro* in *Lavoro e diritto*, fasc.1,2022, 129.

⁽⁴⁰⁾ *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, in http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432859/lang-en/index.ht. Queste linee guida rappresentano sia un quadro politico che uno strumento pratico per aiutare i paesi a tutti i livelli di sviluppo a gestire la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e possono anche aiutarli a raggiungere i loro contributi previsti a livello nazionale (INDC) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030.

che “lo sviluppo sostenibile è possibile solamente attraverso una partecipazione attiva del mondo del lavoro”⁴¹. Governi, datori di lavoro e lavoratori non sono spettatori passivi, quanto piuttosto agenti del cambiamento, in grado di sviluppare nuove modalità di lavoro a salvaguardia dell’ambiente, sradicare la povertà e promuovere la giustizia sociale, favorendo le imprese sostenibili e creando lavoro dignitoso per tutti. A livello settoriale e dei luoghi di lavoro è necessario ampliare la portata della contrattazione collettiva, includendo i temi della transizione verde al fine di discutere l’impatto del processo di decarbonizzazione su occupazione e salari, in termini di bisogno di nuove competenze professionali e di tutela di salute e sicurezza sui luoghi lavoro. Da un recente studio realizzato dalla *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*⁴² emerge che «La filiera alimentare è sulla strada per superare l’agricoltura e l’utilizzo del suolo come il maggior contributore di gas serra dal sistema agroalimentare in molti paesi, a causa della rapida crescita guidata da trasformazione alimentare, imballaggio, trasporto, vendita al dettaglio, consumo domestico, smaltimento dei rifiuti e produzione di fertilizzanti».

Fattori non correlati alle attività agricole ed ai cambiamenti nell’utilizzo del suolo rappresentano già più della metà delle emissioni di anidride carbonica dei sistemi agroalimentari nelle regioni avanzate e la loro quota è più che raddoppiata negli ultimi tre decenni nei Paesi in via di svilup-

po. Non a caso la Commissione Europea ha pensato ad una nuova iniziativa per “premiare le pratiche agricole rispettose del clima”. Un progetto condotto all’interno della Politica agricola comune e attraverso ulteriori iniziative, a partire dallo sviluppo di un *carbon market*⁴³. L’applicazione del *trading* della CO₂ al settore agricolo resta tuttora controversa. Una recente ricerca dell’*Institute for Agriculture and Trade Policy*⁴⁴ ha sottolineato i rischi della c.d. “finanziarizzazione della terra”.

La dimensione reale del sequestro di carbonio, sostiene lo studio, sarebbe “estremamente difficile da quantificare”. L’adozione del sistema sarebbe costosa e si concretizzerebbe a discapito di “opzioni più sostenibili” a partire dall’agroecologia⁴⁵, che si presenta come una disciplina olistica, basata sulla correlazione tra la salute del suolo, dell’agricoltura e degli esseri umani.

A partire dal periodo transitorio con *NextGeneration EU (2021-2022)*, fino ad arrivare all’adozione della nuova PAC (2023-2027), la maggioranza delle risorse saranno destinate alle misure di transizione agro-ecologica ed agli interventi di innovazione e transizione digitale.

Nella transizione agro-ecologica sono ricompresi tutti gli interventi per azioni e investimenti volti alla mitigazione dell’effetto dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione degli impatti ambientali del settore, la conservazione della fertilità del suolo, il sequestro di carbonio, l’aumento della biodiversità e il benessere animale. Strettamente correlati sono gli investimenti per la transizione digitale,

(⁴¹) Le linee guida OIL promuovono il lavoro dignitoso su larga scala e la garanzia di protezione sociale dove necessario, includendo anche meccanismi per il dialogo sociale tra i governi, i lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro durante i processi di elaborazione delle politiche a tutti i livelli. F. Pantano-R. Salomone, *Tra free trade e protezionismo: l’importanza del sistema OIL nel nuovo ordine giuridico globale*, in *Lavoro e diritto*, n.s., v. 33, n. 3, 2019, 535 ss.

(⁴²) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha realizzato un recente studio su *Pre- and post-production processes along supply chains increasingly dominate GHG emissions from agri-food systems globally and in most countries*, in collaborazione con un *team* internazionale di ricercatori e attualmente in fase di revisione su *Earth Systems Science Data Discussions – ESSD*.

(⁴³) Negli Stati Uniti l’agricoltura può fare la sua parte nel contrasto al cambiamento climatico grazie all’apertura di un mercato del carbonio a livello federale. Un’operazione fondata sulla capacità di sequestro della CO₂ da parte del suolo. E che sembra trovare crescente sostegno attorno alla nascente amministrazione Biden. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, porta la firma della *Soil Science Society of America (SSSA)*. In una lettera aperta, pubblicata a metà gennaio e firmata anche dalla *American Society of Agronomy* e dalla *Crop Science Society of America*, l’associazione ha chiesto alla Casa Bianca un sostegno tecnico e scientifico al settore. Per aiutare gli agricoltori, in particolare, “a partecipare all’economia del carbonio”.

(⁴⁴) *Carbon Markets and Agriculture* in <https://www.iatp.org/carbon-markets-and-agriculture> del 24 novembre 2020.

mirati ad un utilizzo efficiente delle risorse (agricoltura 4.0), bioeconomia circolare ed integrazione con energie rinnovabili.

Tutti aspetti rientranti nell'elenco delle pratiche, che la Commissione europea ha considerato potenzialmente sostenibili dai programmi degli stati membri mediante gli eco-schemi della nuova PAC⁴⁶.

Con questa iniziativa la Commissione ha definito un ambito entro cui ogni Paese indicherà i propri Piani strategici, garantendo un'uniforme applicazione dei suddetti strumenti.

Con l'applicazione dell'approccio agro-ecologico della PAC⁴⁷, basato sulla fertilità del terreno e lo stoccaggio del carbonio, si aprono per il mondo agricolo delle prospettive interessanti nell'ambito dei nuovi mercati dei crediti di carbonio.

Una delle unicità del settore è quella di poter contribuire attivamente al sequestro di carbonio attraverso la gestione della fertilità del suolo. Ne deriva un vantaggio in termini di produttività e qualità delle produzioni e, allo stesso tempo, un servizio di valore alla comunità per la mitigazione del cambiamento climatico. La misura del miglioramento

delle prestazioni ambientali dell'azienda agricola potrà rappresentare uno strumento strategico su cui investire al fine di valorizzare la sostenibilità delle proprie produzioni.

L'applicazione estesa di pratiche di agricoltura rigenerativa⁴⁸ faciliterebbe una nuova rivoluzione agro-industriale, in grado di creare un modello produttivo che non depauperi gli ecosistemi e sfrutti le caratteristiche del suolo per sequestrare CO₂ dall'atmosfera.

Una rivoluzione che i gruppi industriali stanno promuovendo sulla filiera a monte con ingenti investimenti e che può contribuire significativamente ai piani di *carbon neutrality* delle filiere del cibo.

La resistenza maggiore viene dalle aziende agricole, che temono un passaggio repentino all'agricoltura rigenerativa potenzialmente idoneo a minare le rese delle coltivazioni in campo. In realtà la riduzione si potrà verificare solo nei primi cicli e sarà più che compensata da una significativa riduzione dei costi operativi e da un migliore grado di utilizzo dell'asset produttivo rappresentato dalla terra. Il *Carbon Farming*⁴⁹ è senza dubbio

⁽⁴⁵⁾ M. Monteduro, "Ius et rus": la rilevanza dell'agroecologia per il diritto in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2019, fasc. 2, 2018, 4; M. A. Altieri - C. Nicholls - R. Montalba, *Technological Approaches to Sustainable Agriculture at a Crossroads: An Agroecological Perspective Sustainability*, 2017, 349; P. F. Petersen - L. M. Silveira, *Agroecology, Public Policies and Labor-Driven Intensification: Alternative Development Trajectories in the Brazilian Semi-Arid Region*, 2017, 535.

⁽⁴⁶⁾ L'elenco delle pratiche agricole che la Commissione ha considerato fra quelle potenzialmente sostenibili dai programmi degli stati membri attraverso gli eco-schemi della nuova PAC è consultabile sul sito https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practicesunder-ecoscheme_en.pdf.

⁽⁴⁷⁾ L'agroecologia è stata identificata come pratica che può essere supportata mediante i regimi ecologici determinati nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Inoltre, è stata oggetto di particolare attenzione in qualità di una delle pratiche agricole sostenibili capaci di contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel *Green Deal* europeo e nelle relative strategie «Dal produttore al consumatore» e per la *Biodiversità*. Nel quadro di Orizzonte 2020, l'UE ha finanziato diversi progetti di ricerca intesi a far progredire la ricerca agro-ecologica. Questi progetti stanno contribuendo a migliorare la comprensione in merito all'attuazione concreta di pratiche agricole ecologiche a basso input, nonché per quanto concerne i benefici da esse apportati a livello ambientale, climatico e sociale. Questi progressi verranno ulteriormente incentivati sotto l'egida di Orizzonte Europa, iniziativa attraverso la quale la Commissione ha proposto la candidatura di un partenariato europeo dal titolo: *Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures* («Accelerare la transizione dei sistemi agricoli: laboratori viventi e infrastrutture di ricerca di agroecologia»). Qualora l'obiettivo generale di questa proposta di partenariato fosse raggiunto, si riuscirebbe a sfruttare le potenzialità insite nell'agroecologia e nell'innovazione locale in modo da accelerare la transizione verso sistemi agricoli sostenibili, rispettosi degli ecosistemi e a impatto climatico zero in Europa.

⁽⁴⁸⁾ Per agricoltura rigenerativa si intende un insieme di pratiche, consuetudini e saperi che mirano alla produzione di verdure e ortaggi per soddisfare le necessità dell'uomo, cercando però di garantire il minor impatto ambientale possibile e nello stesso tempo rigenerare la fertilità del terreno. Si tratta quindi del paradigma opposto all'agricoltura intensiva, dove viene massimizzata la produzione anche a discapito della fertilità del terreno, con grandi costi ambientali. L'obiettivo è quello di proteggere e arricchire, anziché depauperare, le risorse naturali. L'agricoltura rigenerativa non nasce da una precisa teorizzazione, sebbene negli ultimi anni alcune organizzazioni non governative abbiano stilato i principi della cosiddetta AOR (*agricoltura organica rigenerativa*).

⁽⁴⁹⁾ *Carbon Farming* è l'iniziativa europea per promuovere l'assorbimento del carbonio nei suoli agricoli. La pratica prevede la definizione